## Bur n. 95 del 03/11/2006

Settore secondario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3200 del 17 ottobre 2006

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 6. Strumenti agevolativi in favore dell'imprenditoria femminile. Deliberazione/CR n. 91 del 7 agosto 2006.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)
[L'Assessore regionale alle Politiche di bilancio ed all'imprenditoria femminile, Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come modificata dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 6, relativa ad interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile, ha previsto, all'articolo 3, contributi:

- a) in conto capitale per l'avvio dell'impresa;
- b) in forma di finanziamenti agevolati per avviare processi innovativi dei prodotti e delle attività produttive aziendali tramite apposito fondo di rotazione costituito presso veneto Sviluppo S.p.A..

Dopo un primo periodo di attuazione, che ha fatto registrare un interesse crescente da parte delle imprese venete, con legge regionale 4 aprile 2003, n. 6, l'ammissibilità alle agevolazioni è stata estesa anche alle imprese operanti nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, che prima ne risultavano escluse. L'aiuto di Stato è stato notificato alla Commissione Europea che, con decisione CE 13.11.2002 C (2002) 4167 "non solleva obiezioni sulla misura in esame".

Alla luce delle sempre più crescenti richieste di assistenza finanziaria provenienti dall'intero sistema produttivo veneto, e femminile in particolare, ed a seguito di un confronto svolto anche con le associazioni di categoria ed il mondo camerale direttamente interessati all'imprenditoria femminile, si ritiene opportuno introdurre una nuova strumentazione agevolativa che coniughi i vantaggi derivanti dai contributi in conto capitale – a fondo perduto, e, quindi, potenzialmente in grado di dare un aiuto decisivo alle micro e piccole imprese – con quelli relativi all'utilizzo di un fondo di rotazione che, per il funzionamento basato sulla provvista pubblica a tasso zero unita alla provvista delle banche a tasso convenzionato, permette di ridurre il tasso di interesse sui prestiti erogati.

Il vantaggio più evidente riguarda il fatto che una strumentazione agevolativa così strutturata risulta "a sportello", e, quindi, non legata alla approvazione di bandi che, inevitabilmente, seguono tempistiche non sempre coincidenti con le dinamiche del mondo economico.

Più nello specifico, la nuova strumentazione agevolativa prevede le due seguenti e congiunte modalità di intervento:

- 1. erogazione di contributo in conto capitale pari al 15 per cento del costo del progetto ammesso e realizzato;
- 2. un finanziamento bancario agevolato di importo pari all'85 per cento del progetto ammesso e realizzato, attuato con il sistema del fondo di rotazione.

L'effetto finale che si intende raggiungere è quello di garantire nel tempo, oltre alla erogazione di un contributo in conto capitale, la continua circolazione, attraverso il meccanismo dei fondi rotazione, di risorse finanziare che possono essere così riutilizzate da un elevato numero di imprese.

La legge regionale 1/2000, all'articolo 3, dispone che sia Veneto Sviluppo a gestire il fondo di rotazione, e, conseguentemente, anche il contributo in conto capitale ad esso incardinato.

Al fine di ottimizzare finanziariamente le risorse disponibili, la parte agevolativa relativa al fondo di rotazione verrà attivata, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle singole discipline, i fondi di rotazione gestiti dalla stessa finanziaria regionale.

Al fine, inoltre, di rendere lo strumento agevolativo di cui trattasi disponibile per il maggior numero di imprese femminili, si ritiene opportuno prevedere alcuni ulteriori codici di attività (ISTAT) attualmente non previsti nelle regolamentazioni degli attuali fondi di rotazione.

Le modalità operative della nuova strumentazione agevolativa sono contenute nell'*allegato A* al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per l'esercizio 2006, nel bilancio regionale di previsione, al capitolo 100767, risultano stanziati 3.000.000,00 di Euro per interventi agevolativi in favore dello sviluppo dell'imprenditoria femminile.

Considerato che l'erogazione in conto capitale è incardinata nell'agevolazione relativa ai fondi di rotazione già in essere, i rapporti fra Regione Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. sono regolati dalle specifiche convenzioni e normativa in vigore, cui il presente provvedimento si rifà.

L'art. 6 della legge regionale in argomento dispone che la Giunta Regionale acquisisca il parere della competente Commissione consiliare in ordine al bando contenente i termini e le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi stessi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta l'adozione del seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, comma II dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale:

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 come modificata dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 6;

VISTA la decisione CE 13.11.2002 C(2002) 4167;

VISTO l'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 1/2000;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 91 del 07 Agosto 2006;

VISTO il parere della Terza Commissione Consiliare in data 19 Settembre 2006; J

delibera

- 1. di approvare la proposta, secondo quanto specificato nelle premesse, relativa alle agevolazioni contributive di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, recante interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile, di cui all'*allegato A* al presente provvedimento, del quale forma parte integrante;
- 2. di stabilire che le disponibilità finanziarie vengano ripartite per una quota pari al 40% (quaranta per cento) per la erogazione dei contributi in conto capitale e per una quota pari al 60% (sessanta per cento) per il finanziamento del fondo di rotazione in favore delle imprese femminili la cui attività rientri in uno degli ulteriori codici ISTAT così come specificati nell'allegato A, dando delega al Dirigente Regionale della Direzione Industria alla eventuale modifica delle suddette percentuali al fine dell'ottimizzazione delle risorse;
- 3. di impegnare sul capitolo 100767, denominato "finanziamenti agevolati per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", del bilancio di previsione 2006, l'importo di Euro 3.000.000/00;
- 4. di trasferire alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per la gestione delle misure agevolative di cui alle premesse l'importo di Euro 3.000.000/00.